

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di

## infQ azienda – Ottobre 2020

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Bonus facciate e rifacimento balcone</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 31.8.2020, n. 289</i></p>	<p>Il c.d. "bonus facciate" ex art. 1, commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali dello stesso nonché per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono detti pannelli.</p>
<p><b>Pagamenti in contanti</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 8.9.2020, n. 18668</i></p>	<p>L'Amministrazione finanziaria può contestare la condotta antieconomica e la sussistenza di "ricavi in nero" se una parte rilevante di questi ultimi è riconducibile a pagamenti in contanti delle relative fatture, molte delle quali di importo considerevole.</p>
<p><b>Nuova detrazione 110% e villetta a schiera</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 9.9.2020, n. 328</i></p>	<p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute nel periodo 1.7.2020 - 31.12.2021 per gli interventi realizzati in una "villetta a schiera", terra-tetto, se sussiste l'indipendenza funzionale e sono presenti uno o più accessi autonomi dall'esterno.</p>
<p><b>Nuova detrazione 110% e parti comuni di unità autonomamente accatastate</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 10.9.2020, n. 329</i></p>	<p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 non spetta per le spese sostenute per gli interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà tra più soggetti, per le spese riferite ad interventi sulle parti a servizio comune, nè riferite ad interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non "inserite" in un condominio.</p>
<p><b>Prestito infruttifero soci di srl</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 22.9.2020, n. 19780</i></p>	<p>L'Ufficio può contestare ad una società la presenza di "ricavi in nero" nel caso in cui i soci, "pur dichiarando poco", effettuano prestiti infruttiferi a favore della stessa.</p>
<p><b>Consultazione fatture elettroniche</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 23.9.2020</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che differisce dal 30.9.2020 al 28.2.2021 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.</p>

## COMMENTI

### I BONUS PER EDICOLE / LIBRERIE AGENZIE VIAGGIO / TOUR OPERATOR

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevede, tra l'altro, due specifici bonus riservati:

- alle agenzie di viaggio / tour operator;
- agli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione;

per i quali è necessario presentare un'apposita domanda in via telematica nel mese di ottobre.

Nel mese di ottobre scade altresì il termine per la presentazione del c.d. "Bonus Librerie" introdotto dalla Finanziaria 2018.

#### AGENZIE VIAGGIO / TOUR OPERATOR

Possono accedere al bonus le **agenzie viaggio / tour operator** in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- esercitare attività d'impresa primaria / prevalente identificata dai **codici Ateco 79.11 / 79.12**;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- essere attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
- avere sede legale in Italia;
- essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza / fallimento previsti dal D.Lgs. n. 79/2011;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale / fiscale / assicurativa;
- assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni.

L'ammontare del contributo è determinato applicando **una percentuale** (individuata sulla base dei ricavi 2019) **alla differenza** tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del periodo 23.2 - 31.7.2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del periodo 23.2 - 31.7.2019.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 50.000.000	10%
superiori a € 50.000.000	5%

Il contributo in esame **integra il contributo a fondo perduto** ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" e, pertanto, la base per calcolare il contributo teoricamente spettante **va determinata al netto del predetto contributo** eventualmente percepito.

Nel caso in cui l'importo dei contributi richiesti sia **superiore alle risorse stanziare** (€ 25 milioni) la ripartizione avviene in **misura proporzionale** tra tutti gli aventi diritto.

I soggetti interessati devono presentare un'apposita **domanda telematica** mediante la procedura automatizzata disponibile sul sito Internet

<http://sportelloincentivi.beniculturali.it>

a partire **dalle ore 10.00 del 21.9 fino alle ore 17.00 del 9.10.2020**.

In particolare, nella domanda in esame va indicato, al fine della **determinazione dell'importo teoricamente spettante** l'ammontare del contributo a fondo perduto ex art. 25, comma 3, DL n. 34/2020 eventualmente percepito.



L'accesso allo sportello telematico è consentito mediante SPID / CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

## BONUS “UNA TANTUM” EDICOLE

Il contributo in esame è riconosciuto alle persone fisiche:

- **non titolari di redditi di lavoro dipendente / redditi da pensione;**
- che esercitano, in forma di impresa individuale / socio titolare dell'attività di una società di persone, **l'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste** con l'indicazione nel Registro delle Imprese del codice Ateco 47.62.10 quale codice attività primario.

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel **limite massimo di € 500;**
- è **riproporzionato** tra gli aventi diritto nel caso in cui le richieste siano superiori alle risorse disponibili (€ 7 milioni);
- **non è tassato ai fini IRPEF.**

Per accedere al contributo in esame è necessario **presentare una domanda in via telematica** al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'apposita procedura disponibile al seguente indirizzo

<http://www.impresainungiorno.gov.it/>.

dall'1.10 al 30.10.2020.



L'accesso allo sportello telematico è consentito mediante SPID / CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

## BONUS LIBRERIE

L'agevolazione in esame riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice Ateco principale**, risultante dal Registro delle Imprese:

- **“47.61”** - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- **“47.79.1”** - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

I predetti soggetti devono aver **conseguito** nel 2019 **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati.**

La misura del credito d'imposta in esame è **parametrata su specifiche voci di spesa** (entro un limite massimo) e collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla **percentuale di ciascuna voce di costo.**

Voci di spesa		Massimale
IMU	dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio	€ 3.000
TASI		€ 500
TARI		€ 1.500
Imposta pubblicità		€ 1.500
Tassa occupazione suolo pubblico		€ 1.000
Spese locazione al netto IVA		€ 8.000
Spese mutuo		€ 3.000
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente		€ 8.000

Scaglioni di fatturato 2019 da vendita libri	% di ciascuna voce di costo
Fino a € 300.000	100%
Tra € 300.000 e € 600.000	75%
Tra € 600.000 e € 900.000	50%
Superiore a € 900.000	25%

Si rammenta che tale credito d'imposta:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000 annui** per gli esercenti librerie **non ricomprese in gruppi editoriali** e dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 annui per gli esercenti**;
- è utilizzabile, a partire dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la DG Biblioteche e Istituti Culturali ha comunicato l'importo spettante, esclusivamente **in compensazione** nel mod. F24 (codice tributo "6894"), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

I soggetti interessati devono presentare un'apposita **domanda telematica** alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT tramite lo specifico Portale all'indirizzo

[taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/](http://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/)

a partire dalle ore **12.00 del 24.9** fino alle ore **12.00 del 23.10.2020**.



Per poter compilare la domanda di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all'area riservata del citato sito Internet.

I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l'accesso al Portale nel 2019, **devono comunque effettuare una nuova registrazione.**

## SCADENZARIO

### Mese di Ottobre

**Venerdì 16 ottobre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

**Martedì 20 ottobre**

<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE MOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del terzo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell'imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel terzo trimestre;</li> <li>• nel primo e nel secondo trimestre, se l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250.</li> </ul>

**Lunedì 26 ottobre**

<b>MOD. 730/2020 INTEGRATIVO</b>	Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2020, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali). Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>

**Venerdì 30 ottobre**

<b>MORATORIA VERSAMENTI MOD. REDDITI 2020</b>	Versamenti risultanti dal mod. REDDITI / IVA / IRAP 2020 in scadenza il 20.8.2020, con la <b>maggiorazione 0,8%</b> , da parte dei soggetti ISA che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto a quello del medesimo periodo del 2019 almeno pari al 33%. Per l'individuazione dell'operatività della moratoria in esame è necessario attendere la conversione del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto".
---	---

**Lunedì 2 novembre**

<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio (l'adempimento riguarda i soggetti mensili e trimestrali).</li> </ul>
<b>CORRISPETTIVI SOGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di settembre, da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio"
<b>MOD. 770/2020</b>	Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2019.
<b>CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2020</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi 2019 non dichiarabili tramite il mod. 730/2020 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al terzo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>VENDITE TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE (MARKETPLACE)</b>	Invio all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni nell'UE tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite effettuate nel terzo trimestre.